

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARIOSTO: Attività comunale di un applicato dell'Intendenza di finanza di Brescia. (858)	20423	LOZZA E TORRETTA: Ammissione ai concorsi di gruppo B dei diplomati magistrali e dei geometri già in servizio nell'amministrazione finanziaria. (2720)	20431
ARIOSTO: Riammissione nei termini per i benefici previsti dalla legge 5 gennaio 1939 n. 245 dei piccoli armatori incorsi nella decadenza di cui all'articolo 13 della legge stessa. (2803)	20424	MARZAROTTO: Ritardo nella esecuzione dei lavori della variante Cavallini in Val Brenta. (3011)	20432
BOTTAI E SCAPPINI: Posizione disciplinare di un impiegato nell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette (239)	20425	MICHELÌ: Istituzione di una fermata in Rivotorto di Assisi sulla Foligno-Perugia. (2827)	20432
CASALINUOVO: Costruzione della strada Vazzano-Filogaso (Catanzaro). (2624)	20425	PALLENZONA: Prolungamento fino a Genova della linea automobilistica Avosso-Casella. (2840)	20433
CHIARINI E BULLONI: Sgravi per i terreni di montagna. (2785)	20426	POLANO: Costruzione della stazione marittima nel porto di Olbia. (2779)	20433
COLITTO: Sospensione dell'esecuzione di volture catastali nel comune di Ferrazzano (Campobasso). (2574)	20426	POLANO: Costruzione delle fognature nel comune di Oruno (Nuoro). (2978)	20434
COLITTO: Completamento della strada provinciale n. 39. (2869)	20427	REALI: Lavori pubblici nel comune di Sogliano al Rubicone (Forlì). (2963)	20434
COLITTO: Costruzione dell'acquedotto di Sant'Anastasio (Campobasso) (2870)	20427	RESCIGNO: Ammissione ai concorsi di gruppo B dell'Amministrazione finanziaria dei diplomati magistrali e dei geometri. (2838)	20434
COLITTO: Concessione di un mutuo al comune di Campobasso. (2997)	20427	RICCIO: Crisi vinicola nell'Isola d'Ischia. (1905)	20436
COLLEONI: Applicazione della imposta generale sull'entrata nella cessione di annualità statali ai comuni. (1925)	20427	SCHIRATTI: Esenzione della tassa di trasferimento nelle permuta di terreni. (2820)	20438
DI DONATO: Situazione dei cantieri di Molfetta. (1671)	20428	SCHIRATTI: Facilitazioni fiscali a favore dei tenutari delle stazioni di monta taurina. (2821)	20438
FINA: Esenzione della tassa di monopolio sul sale adoperato dai caseifici sociali. (2576)	20429	SCIAUDONE: Esenzione da ogni tassa dei bagagli e delle masserizie dei rimpatriati dall'Eritrea. (2470)	20439
FINA: Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai caseifici sociali. (2577)	20429	STUANI: Applicazione dell'imposta generale entrata sulle annualità cedibili agli enti finanziatori in base alla legge 26 giugno 1949, n. 409. (2308)	20439
FODERARO: Costruzione di acquedotti in Calabria. (2498)	20429	TONENGO: Spurgo delle ghiaie all'imbocco del canale Cavour nella parte a valle dell'opera di presa di Chivasso. (2471)	20440
GATTO: Abolizione del ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria (2933)	20430	VERONESI: Lavori in progetto nel settore degli aeroporti. (2931)	20441
GERACI: Stato giuridico degli agenti ferroviari dichiarati inabili per incidenti bellici. (2904)	20430	VOCINO: Promozione ad <i>honorem</i> al grado VI dei capistazione di prima classe. (2936)	20441
GRILLI E INVERNIZZI GABRIELE: Concessione in uso delle acque del Reno di Lei. (1409)	20430		

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

ARIOSTO. — *Al Ministro delle finanze*. — « Sulla comunicazione che, a quanto risulta, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ha fatto all'Intendenza di finanza di Brescia, con dispaccio 11 aprile 1949, n. 4076-U.D.G./A, del seguente tenore: « Si comunica che non è possibile concedere la chiesta autorizzazione perché, a termini dell'articolo 96 del vigente stato giuridico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960) l'attività che l'applicato Cabona Annibale, dovrebbe svolgere quale assessore anziano al comune di Gardone V. T. non è conciliabile con l'osservanza dei suoi doveri di ufficio ».

« E per conoscere se il Ministro ritenga logico e compatibile o meno il riferimento e l'interpretazione del citato articolo dello stato giuridico e se non reputi questa assurda ed inspiegabile disposizione inconciliabile col chiaro disposto dell'articolo 51 della Costituzione della Repubblica Italiana ». (858).

RISPOSTA. — « In merito giova premettere che nessun divieto pregiudiziale è posto al contemporaneo esercizio delle funzioni di impiegato statale e di consigliere comunale o di sindaco o di assessore dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, né del testo unico 4 febbraio 1915, della legge comunale e provinciale, le cui disposizioni relative ai consigli e alle giunte comunali sono tornate in vigore, ai sensi dell'articolo 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, in luogo delle corrispondenti disposizioni del testo unico del 1934, abrogate in forza dell'articolo 85 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali a base elettiva.

« L'articolo 14 di quest'ultimo testo legislativo stabilisce, nei riguardi degli impiegati statali, alcuni casi di « ineleggibilità » a consigliere comunale, tra i quali, soltanto quello relativo ai « funzionari governativi che hanno la vigilanza sul comune » è anche un caso di « incompatibilità funzionale », giusta un noto principio di ordine generale, e trova, infatti, applicazione nel successivo articolo 16, in virtù del quale « i membri della G.P.A. non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nella provincia ».

« È questo l'unico caso di incompatibilità previsto dalle sopra menzionate disposizioni, in ordine alle funzioni di cui trattasi, né altri casi si ritiene di poter figurare in base ai principi generali.

« Prima della nuova Costituzione, l'esercizio di una carica comunale da parte di un

impiegato dello Stato era subordinata, indipendentemente dalla circostanza del contemporaneo esercizio dell'impiego, al consenso dell'Amministrazione statale, giusta il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1930, n. 257, concernente gli impiegati dello Stato nominati podestà e vice podestà, che traeva fondamento dall'articolo 96, terzo comma, dello stato giuridico, per cui è « incompatibile » con la qualità d'impiegato » ogni occupazione o attività che il Ministro non ritiene di consentire per ragioni di opportunità ». Attualmente tale consenso non deve, peraltro, ritenersi necessario, anche se permane, per l'impiegato, l'obbligo di informare l'Amministrazione della carica che intende esercitare e ciò in forza dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, in base al quale « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

« Oltre al particolare caso di incompatibilità funzionale, del quale si è detto, possono in concreto verificarsi casi di « materiale impossibilità » per il simultaneo esercizio dell'impiego e della carica comunale. Nell'una e nelle altre ipotesi motivi di ordine pubblico e, rispettivamente, ragioni di forza maggiore non consentono la integrale applicazione della norma statutaria sopra citata, e perché la posizione dell'impiegato venga definita, l'amministrazione deve porre al proprio dipendente l'alternativa di optare o per l'esercizio dell'impiego o per l'esercizio della carica comunale, fermo restando in questo ultimo caso il diritto dell'impiegato alla conservazione del proprio posto di lavoro.

« Sta ora di fatto che l'Intendente di finanza di Brescia trasmetteva, a suo tempo, a questa Direzione generale una lettera con la quale il sindaco di Gardone V. T. chiedeva che l'applicato del Registro, signor Cabona Annibale, assessore anziano di quel comune, fosse messo a disposizione verso le 17 dei giorni feriali. A tale richiesta la Direzione stessa, considerato che l'ufficio di Gardone V. T. per l'assenza, anche saltuaria, di un impiegato, avrebbe risentito pregiudizio nell'andamento dei servizi, specie negli accertamenti dell'imposta generale sull'entrata, rispondeva a quella Intendenza che l'attività di detto applicato in relazione alla richiesta avanzata dal sindaco, non era conciliabile con l'osservanza dei suoi doveri di ufficio, ai sensi dell'articolo 96 del vigente stato giuridico.

« In tal modo questa Direzione generale intendeva non di vietare al Cabona l'esercizio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

delle sue funzioni di assessore anziano, ma soltanto di non privarsi, nelle ore pomeridiane, della sua necessaria opera.

« Ciò non pertanto nulla vieta che compatibilmente con le necessità dell'ufficio, venga concessa, da quel procuratore ogni qual volta sia necessario, la libertà occorrente a che il Cabona possa adempiere alle sue funzioni di assessore anziano ».

Il Ministro
VANONI.

ARIOSTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere se non creda opportuno riammettere in termini per il godimento di tutti i benefici previsti dal regio decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 245, quei piccoli proprietari e caratisti di barche da pesca o da traffico, che dopo essere stati ammessi al beneficio, siano incorsi nella decadenza di cui all'articolo 13 della legge stessa. Ciò in considerazione del fatto che — a differenza delle grandi società di armamenti, munite di accorti uffici legali — parecchi piccoli armatori, non disponendo di una sufficiente cultura e non potendo permettersi di pagare una qualsiasi assistenza legale, non sono riusciti a corredare in tempo le loro domande di tutta la documentazione necessaria. Né ad ovviare questo inconveniente è bastata la circolare molto opportunamente emanata dal Ministero (Direzione generale naviglio, Divisione II, Sezione II, numero di protocollo 35152, 20 dicembre 1949), giacché ancora troppe domande di piccoli armatori, già ammessi al beneficio, giacciono presso le Capitanerie di porto di tutta Italia incomplete e destinate ad essere rigettata per decorrenza dei termini ». (2803).

RISPOSTA. — « L'articolo 13 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, fissa in due anni dalla data di entrata in esercizio il termine utile per la presentazione di tutti i documenti per la liquidazione dei contributi per nuove costruzioni. La pena espressamente sancita è quella della decadenza dal diritto ai contributi stessi e la norma non prevede alcuna facoltà del Ministro di concedere proroghe.

« È da notare che in forza dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, detto termine, come tutti gli altri contenuti nella legge è ricominciato a decorrere dal 130° giorno successivo alla cessazione dello stato di guerra, e cioè dal 12 ottobre 1946.

« Nulla fu innovato in questa materia dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 giugno 1947, n. 779 (legge Cappa) che

era inteso quasi unicamente ad aumentare le aliquote dei contributi.

« Il Ministero, fin dai primi inizi della fase di esecuzione della legge Cappa, si preoccupò di richiamare l'attenzione delle autorità marittime, degli Uffici di vigilanza e del ceto armatoriale sulla necessità che fossero rigorosamente osservati i termini posti dalla legge ed a tal uopo emanò, il 31 gennaio 1948, un'apposita circolare titolo: Protezione della Marina Mercantile - Serie II, n. 14 - Prot. 3573.

« Con successiva circolare stessa serie numero 15 del 27 agosto 1948, protocollo 28594, ritenne di dover temperare il rigore del termine per la presentazione dei documenti di liquidazione, concedendo che entro detto termine potesse intanto essere presentata la sola domanda-progetto di liquidazione, nell'intesa che gli altri documenti dovessero esser prodotti entro il più breve tempo possibile.

« E ciò principalmente perché si prevedeva di non poter concedere tempestivamente l'ammissione ai benefici a tutti i concorrenti, come fu chiarito nella citata circolare n. 15.

« Si sostiene che queste istruzioni non furono portate a conoscenza di tutti gli interessati, i quali, basandosi su quanto disponeva l'articolo 116 del Regolamento, che cioè nelle domande-progetto di liquidazione dovesse farsi espresso riferimento alla ammissione concessa, attendevano tale concessione del Ministero e lasciarono così trascorrere il termine di cui all'articolo 13 del decreto n. 330.

« In linea giuridica è da osservare che l'accento indiretto contenuto nell'articolo 116 del Regolamento circa la precedenza dell'ammissione sulla domanda-progetto di liquidazione non può evidentemente modificare la perentoria sanzione fissata dalla legge all'articolo 13.

« D'altra parte l'ipotesi di ritardo nell'ammissione non poteva prevedersi all'epoca in cui la legge Benni fu emanata e neanche la legge Cappa l'ha prevista.

« È per questo motivo, che l'Amministrazione non potendo esimersi dall'applicare fedelmente l'articolo 13, sentì il bisogno di impartire agli organi periferici opportune istruzioni alle quali dovevasi dare la massima diffusione, per evitare che molti interessati in buona fede incorressero nella decadenza.

« In linea pratica è da dirsi che le disposizioni delle due circolari sopra menzionate non furono effettivamente rese note a tutti e quindi sembra equo provvedere legislativamente alla sanatoria dei casi di decadenza verificatisi, che fino ad oggi sono complessivamente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

in numero di 48 e comporterebbero una maggiore spesa di lire 62.359.173.

« È noto che lo stanziamento della legge Cappa non sarà sufficiente al pagamento di tutti i contributi e che occorrerà proporre un apposito disegno di legge perché sia autorizzata l'integrazione del corrispondente capitolo per una somma presumibilmente ammontante a lire 200 milioni. In questa occasione potrebbe essere proposto anche il provvedimento di sanatoria di cui è parola aumentando correlativamente la misura dello stanziamento suppletivo e nella stessa sede potrebbe essere risolto anche l'annoso e ancora insoluto problema delle assegnazioni di bilancio occorrenti per il rimborso agli aventi diritto delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi delle navi di nuova costruzione.

« Complessivamente dunque lo stanziamento da autorizzarsi colla proponenda legge, ammonterebbe a circa 500 milioni, che il Tesoro dovrebbe mettere a disposizione non avendo il Ministero la possibilità di provvedere con mezzi propri ».

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

BOTTAI E SCAPPINI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere :

1°) se è a conoscenza del fatto che l'impiegato di ruolo nell'Amministrazione delle tasse ed imposte indirette sugli affari, Marino Giuseppe di Sergio, pur essendo stato più volte riconosciuto e qualificato ufficialmente dai propri superiori diretti un ottimo funzionario e pur non essendogli mai stato mosso alcun addebito nell'esercizio delle proprie funzioni, e tanto meno sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare, sia stato fatto segno da parte di alcune autorità amministrative periferiche sin dal 1945, epoca in cui il suddetto impiegato ha incominciato ad esplicare attività sindacale in qualità, fra l'altro, di segretario dell'Unione statali o di membro della Commissione esecutiva della Camera del lavoro di Pisa, ad una particolare forma di ostilità concretatasi, in un primo tempo, in più o meno amichevoli ingiunzioni a desistere dall'esplicazione di detta attività, con conseguente svalutazione delle qualifiche annuali, ed in un secondo tempo, precisamente dal marzo 1948, in una vera e propria azione di rappresaglia, che trova il suo sfogo in una serie di trasferimenti (nel periodo di dieci mesi ben tre) e di minacce più o meno evidenti di gravi sanzioni disciplinari;

2°) quali provvedimenti intenda adottare per l'appuramento delle responsabilità e per la conseguente cessazione di tale intollerabile stato di cose ». (239).

RISPOSTA. — « I provvedimenti presi a carico dell'alunno delle Ipoteche Marino Giuseppe non sono stati affatto dettati da ostilità né da preconcetti sulle sue convinzioni personali, ma unicamente dalla sua condotta che se fino al 1944 è stata irreprensibile, come ne fanno fede le note di qualifica da lui ottenute, non è stata, in seguito, consona ai suoi buoni precedenti. Infatti, come risulta da rapporti circostanziati, egli :

a) ha dato prova di scarsa diligenza e capacità nell'ufficio di Avola, ove era stato trasferito, per esigenze di servizio, nel 1945;

b) ha tenuto un contegno scorretto verso il suo capo ufficio;

c) ha espresso apprezzamenti volgari e oltraggiosi nei confronti del conservatore delle Ipoteche di Pisa ove era stato, a sua domanda trasferito. Tali apprezzamenti, pubblicati sul giornale *La Patria* sono stati poi da lui stesso ritrattati. Ugual contegno ha tenuto anche nei confronti del conservatore di Livorno, ove per ragioni disciplinari, era stato trasferito;

d) ha convocato in assenza di quest'ultimo, il personale dell'ufficio per commentare l'organizzazione dei servizi;

e) ha litigato con un collega, usando nella disputa frasi scurrili in presenza del personale femminile;

f) ad onta che gli venissero concessi, con larghezza, permessi che gli consentissero di accudire alla cooperativa di consumo, di cui era presidente, sistematicamente non osservava l'orario di ufficio.

« Quanto sopra avrebbe potuto spingere l'Amministrazione ad adottare, nei suoi confronti, provvedimenti anche più gravi. Quelli presi, pertanto, mirano unicamente a tutelare la disciplina nell'interesse del buon andamento del servizio e del rendimento del personale ».

Il Ministro
VANONI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere, se non ritenga opportuno riprendere in attento esame il vecchio progetto, approvato fin dal 1925 e più volte inutilmente riesumato relativo alla costruzione della strada Vazzano-Filogaso, in provincia di Catanzaro; e quali provvedimenti in-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

tenda adottare per risolvere l'annoso problema, di vitale importanza per l'intera zona del medio ed alto Messima ». (2624).

RISPOSTA. — « La costruzione della strada Filogaso-Vazzano che importerà una spesa aggirantesi sui 24 milioni è un'opera prevista da leggi speciali e cioè dalla legge 7 aprile 1917, n. 601 e legge 25 giugno 1906, n. 255, e, pertanto, al relativo finanziamento si potrà provvedere con le ordinarie assegnazioni di bilancio.

« Non si può precisare peraltro l'epoca in cui i lavori stessi potranno essere finanziati, perché il finanziamento stesso è subordinato alle limitazioni imposte dal bilancio.

« La necessità prospettata sarà comunque tenuta presente per ogni possibilità futura ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CHIARINI E BULLONI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con procedimento d'urgenza, a favore di quelle popolazioni di montagna che da molti anni attendono la diminuzione delle imposte erariali per i terreni dislocati in zone superiori ai 700 metri sul livello del mare, come disposto dal decreto legislativo n. 98, del 27 giugno 1946 e n. 12 del 7 gennaio 1947.

« Gli aventi diritto hanno avanzato debite e particolareggiate domande che gli uffici catastali affermano di non essere in grado di accogliere, per mancanza di personale che ne curi gli atti di stralcio necessari, specialmente per quei comuni in cui è diversa l'altitudine dei terreni e perciò più difficile l'applicazione delle disposizioni di legge.

« Gli interroganti chiedono se non si ravvisi l'opportunità di assumere allo scopo qualche unità capace fra i numerosi licenziati dell'U.N.S.E.A. e provvedere alle legittime aspirazioni delle popolazioni montane ». (2785).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

« Con circolare del 5 agosto 1948, n. 202230, di cui si unisce copia, diretta agli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, vennero date le opportune istruzioni — oltre quelle già impartite con la precedente circolare del 5 aprile 1947, n. 59770 — affinché gli Uffici distrettuali delle imposte, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, provvedessero, con urgenza, all'esecuzione degli sgravi delle im-

poste sui terreni e sui redditi agrari dei fondi siti ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

« Dalle informazioni a suo tempo pervenute è risultato che gli sgravi in questione erano stati, in massima parte, già eseguiti e che quelli in sospenso, alla data in cui gli Ispettorati compartimentali sollecitarono lo adempimento delle disposizioni ministeriali, erano dovuti, più che altro, alla mancanza di documentazione delle domande di sgravio da parte degli interessati.

« A seguito delle ulteriori particolari istruzioni che sono state date ai singoli Uffici, tramite le competenti Intendenze di finanza, tutte le volte che se n'è presentata l'occasione, è da presumersi che l'arretrato nel servizio in parola, se non eliminato completamente, sia, quanto meno, irrilevante, tanto più che, a differenza degli anni decorsi, pochissimi esposti sono stati prodotti nel corrente anno, per sgravio d'imposta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, sopra citato.

« Comunque nel caso che in qualche comune si verifichi l'inconveniente lamentato, non appena ne verrà fatta comunicazione direttamente alla competente Direzione generale, verranno sollecitamente impartite le opportune disposizioni per dare corso agli sgravi segnalati ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si è completamente sospesa l'esecuzione delle volture catastali riguardanti il territorio del comune di Ferrazzano (Campobasso), pur avendo lo stesso iscritto in bilancio la somma di lire 300.210, all'uopo richiesta ai sensi dell'articolo 109 del regolamento sulla conservazione del nuovo catasto approvata con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e pur essendo decorsi diversi mesi dal 31 agosto 1949, entro il quale termine avrebbe dovuto essere espletato il lavoro di rinnovazione di tutti i registri catastali ». (2574).

RISPOSTA. — « L'Ufficio tecnico erariale di Campobasso non ha potuto introdurre negli atti catastali del comune di Campobasso le variazioni conseguenti alla costituzione dei comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino, nonché compilare i registri catastali dei comuni di nuova istituzione, perché i comuni interessati — sebbene ripetutamente sollecitati — non hanno ancora effettuato il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

versamento delle rispettive quote di spesa, il cui importo è a loro carico, a norma dell'articolo 109 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.

« L'Ufficio tecnico erariale di Campobasso, al fine di consentire la separazione dei catastri in tempo utile per la formazione dei ruoli fondiari, il 28 febbraio 1950, ha nuovamente invitato i predetti comuni a versare sollecitamente le loro quote di spesa. A tale invito ha dato riscontro il solo comune di Ferrazzano, assicurando di avere a disposizione dell'Ufficio la somma richiestagli, senza però effettuarne il versamento.

« Poiché la istituzione dei comuni di Ferrazzano, Mirabello Sannitico ed Oratino venne promossa con unico provvedimento legislativo, alla formazione dei relativi atti catastali si deve procedere contemporaneamente, e ciò anche perché in caso diverso i comuni dovrebbero sostenere una spesa notevolmente maggiore.

« Allo scopo però di venire incontro alla richiesta formulata nell'interesse del comune di Ferrazzano, in data odierna sono state impartite disposizioni all'Ufficio tecnico erariale di Campobasso affinché, in linea del tutto eccezionale — non appena il predetto comune avrà effettuato il versamento della spesa richiestagli — provveda alla formazione degli atti catastali limitatamente al comune in parola.

« La situazione attuale delle vulture interessanti il comune di Ferrazzano può ritenersi normale, essendo giacenti presso l'Ufficio tecnico erariale solo 39 domande, di cui 32 prorogate e 7 ineseguibili ».

Il Ministro
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — « Per conoscere se si intenda comprendere nell'elenco delle strade da costruire, in applicazione della emananda legge sulla Cassa per il Mezzogiorno, anche i due tratti ancora da costruire della strada provinciale n. 39, di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2521, e cioè della strada da Centocelle al Fortore e poi fino all'Appulo-Sannitica, in provincia di Campobasso ». (2869).

RISPOSTA. — « Allo stato attuale non è possibile dare alcuna assicurazione in merito alla richiesta di cui sopra ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di costruzione dell'acquedotto di Sant'Anastasio, che tanto è atteso dalla popolazione di Isernia (Campobasso), essendo stato il relativo progetto rettificato dal Genio civile di Isernia nei sensi richiesti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ». (2870).

RISPOSTA. — « Il progetto dei lavori (1° e 2° lotto) relativi alla costruzione dell'acquedotto di Sant'Anastasio per l'approvvigionamento idrico della città di Isernia dell'importo complessivo di lire 55.200.000 si trova attualmente presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere.

« In pendenza del detto parere è stato peraltro autorizzato il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ad indire apposita gara di licitazione privata, a' termini abbreviati, fra ditte specializzate in tale genere di lavori per l'appalto del 1° e 2° lotto di cui sopra.

« Appena espletata la gara suddetta si provvederà, nelle more della stipulazione del contratto con l'impresa che risulterà aggiudicataria, alla consegna dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro*. — « Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere il mutuo di 41 milioni, chiesto dal comune di Campobasso per la costruzione di un acquedotto sussidiario, di cui detto comune ha assoluto ed urgente bisogno ». (2997).

RISPOSTA. — « La Cassa depositi e prestiti ha aderito alla richiesta del comune di Campobasso, intesa ad ottenere il finanziamento di 41 milioni per la costruzione dell'acquedotto sussidiario e ne ha dato partecipazione al comune stesso con nota n. 10710 del 3 corrente.

« Per concretare l'operazione la Cassa depositi è in attesa che il comune faccia tenere gli atti che gli sono stati richiesti inerenti alla garanzia del mutuo ».

Il Sottosegretario di Stato
AVANZINI.

COLLEONI. — *Al Ministro delle finanze*. — « Per conoscere come sia stata improvvisamente decisa l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata (I.G.E.) nella cessione di annualità statali ai comuni.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

« L'interrogante fa rilevare come per il passato l'imposta suddetta non sia mai stata applicata e le gravi ripercussioni che subiscono i comuni per conseguenza del rifiuto da parte degli Istituti di credito di perfezionare i contratti in corso per la cessione di mutui relativi alle predette annualità ». (1925).

RISPOSTA. — « Con la richiesta di cui sopra si ritiene voglia farsi riferimento alla questione già prospettata dal comune di Treviglio (Bergamo) e cioè al trattamento cui sono soggette, nei riflessi dell'imposta generale sull'entrata, le somme liquidate dallo Stato, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, per gli appalti in concessione di opere pubbliche a pagamento differito.

« Al riguardo si fa presente che gli Uffici del registro ravvisano nel rapporto come sopra posto in essere fra l'Amministrazione statale concedente e l'ente o l'impresa concessionaria dei lavori, le caratteristiche peculiari al rapporto giuridico dell'appalto il cui corrispettivo, rappresentato dalle annualità liquidate a favore del concessionario, rientra nella sfera di applicazione dell'imposta generale sull'entrata per l'intero suo ammontare al lordo dei relativi interessi.

« Nel confermare i suaccennati criteri, il Ministero, con declaratoria del 18 aprile 1950, n. 61632, all'uopo di mettere in grado i concessionari di poter ottenere più facilmente i necessari finanziamenti scontando presso gli Istituti di credito le annualità liquidate per i singoli stati di avanzamento, ha consentito la corresponsione anticipata in unica soluzione dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle annualità in questione.

« Senonché è stato fatto rilevare da più parti che in tal modo il concessionario viene in sostanza ad anticipare un ammontare di imposta che sarebbe dovuta all'erario ripartito di regola in un trentennio il che si traduce per lui in un maggior onere.

« Interpellato il Ministero dei lavori pubblici circa l'opportunità di addivenire ad una soluzione che meglio si adegui alla particolare natura delle accennate operazioni economiche, questo Ministero, con nota n. 62104 del 29 maggio 1950 diretta al predetto Dicastero ha ammesso che, nella ipotesi contemplata dalla citata declaratoria, di pagamento cioè anticipato dell'intero ammontare di imposta, il tributo sia liquidato sulle annualità al netto degli interessi.

« La soluzione adottata, senza vulnerare il principio che siffatte operazioni, per la loro

natura, rientrano nella sfera di applicazione del tributo, elimina convenientemente gli ostacoli lamentati con soddisfazione degli interessati ».

Il Ministro
VANONI.

DI DONATO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per alleviare la grave situazione in cui è venuta a trovarsi la importante ed antica industria dei Cantieri di Molfetta in seguito alla grave crisi della pesca ed alla perdita di importanti zone pescherecce, per cui su 16 già 4 hanno licenziata tutta la maestranza mentre negli altri molti operai sono stati licenziati.

« In particolare l'interrogante chiede:

1°) la sollecita assegnazione delle commesse per la costruzione di 27 pescherecci perduti;

2°) il sollecito finanziamento per la costruzione di 20 pescherecci danneggiati ». (1671).

RISPOSTA. — « La questione dell'assegnazione di nuove costruzioni alle industrie cantieristiche molfettesi si è presentata quanto mai complessa e di difficile soluzione, alla quale, comunque, si è giunti dopo mesi di studio.

« Contrariamente a quanto citato, si fa rilevare che i motopescherecci molfettesi perduti per causa di guerra sono 14 e non 16 e di essi già sono stati ammessi ai benefici per la ricostruzione 4 unità. Per un'altra unità di stazza lorda tonnellate 26,26 assegnata a 3 richiedenti raggruppati, si è in attesa di provvedere alla comunicazione di ammissione allorché i richiedenti stessi avranno fatto conoscere la loro adesione ovvero la preferenza a costruire una unità per ciascuno, di tonnellaggio superiore, ma ammissibile ai benefici limitatamente alle 26,26 tonnellate stazza lorda complessivamente.

« Gli altri richiedenti non ammessi ai benefici non si trovano nelle condizioni di ammissibilità volute dalla legge.

« Ciò premesso è da notare che i Cantieri molfettesi sono 10 ed a tutti è stata fornita una costruzione in base all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75 (ricostruzione di natanti perduti per causa di guerra), e, quando non è stato possibile a questo titolo, si è fatto ricorso ad assegnazioni in base all'articolo 2 della legge stessa, anche per conto di committenti non di Molfetta ».

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, nell'attuale grave situazione del settore lattiero-caseario, non ritenga concedere ai caseifici sociali, aziendali e turnari, l'esenzione dalla tassa del Monopolio di Stato per il sale occorrente alla salatura dei prodotti.

« Tale esenzione (grammi 350 di sale per ogni quintale di latte lavorato) pur rappresentando un beneficio di lieve entità nel complesso delle spese di lavorazione del latte, sarebbe tuttavia molto apprezzata dai produttori, in genere coltivatori diretti ». (2576).

RISPOSTA. — « Giova innanzitutto premettere che l'agevolazione invocata, se concessa, si concreterebbe in un beneficio trascurabile per gli interessati in quanto essi, per ogni quintale di latte lavorato, conseguirebbero un'economia di appena lire 1,12.

« Si precisa, altresì, che, se si aderisse alla proposta avanzata, le spese per la sorveglianza, che dovrebbe essere istituita per il controllo dell'uso del sale a prezzo agevolato, il relativo onere a carico degli interessati assorbirebbe il beneficio della esenzione di cui si discute.

« Si ritiene opportuno ricordare che nei confronti dei coltivatori diretti e degli allevatori di bestiame in genere, esistono già nella vigente legge sul monopolio del sale disposizioni di favore per cui il genere impiegato nella conservazione dei foraggi e nella preparazione dei mangimi viene ceduto a prezzo speciale, pari, attualmente, al 40 per cento di quello normale di tariffa.

« All'industria dei formaggi, infine, è accordata la restituzione dell'intera imposta pagata per il sale impiegato nei prodotti che vengono esportati all'estero.

« Per le considerazioni sopra esposte non sembra, pertanto, possibile aderire alla richiesta prospettata ».

Il Ministro
VANONI.

FINA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se, a sollievo dell'attuale gravissima crisi esistente nel settore lattiero-caseario, a prescindere da quanto deciso nel convegno di Milano il 17 dicembre 1949, non ritenga opportuno rivedere l'imposta di ricchezza mobile nei riguardi dei caseifici sociali, aziendali e turnari con decorrenza dalla presente annata.

« In effetti, con la lavorazione del latte, prendendo a paragone il prezzo alla stalla per quello ad uso alimentare e più ancora i costi

di produzione, dalla fine del decorso anno, anziché un maggior reddito, risulta una sensibile crescente perdita » (2577).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta formulata, si fa presente che l'accordo di Milano del 17 dicembre 1949, relativo ai criteri da adottarsi negli accertamenti dei redditi dei caseifici sociali, aziendali e turnari, è stato stipulato su basi molto eque per venire incontro alle menzionate aziende agricole le quali, con l'assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile anziché a quella sui redditi agrari, venivano in definitiva ad essere gravate di un carico tributario eccessivo.

« Senza riportare qui tutti i termini di tale accordo, basti considerare che per i caseifici sociali il coefficiente per l'anno 1949 è stato calcolato in base ad un reddito di sole lire 130 per quintale di latte lavorato, il che rende sopportabile la tassazione anche in periodo di congiuntura economica non molto favorevole come l'attuale.

« Poiché nessuna variazione è, da allora, intervenuta nel settore lattiero-caseario, tale da giustificare una modifica dei termini dell'accordo stesso, non si ravvisa la possibilità di accogliere la richiesta suddetta.

« D'altra parte occorre considerare che, essendo l'imposta di ricchezza mobile un tributo di natura reale, essa non è applicabile nel caso in cui le aziende dimostrino di non aver realizzato alcun reddito o, a maggior ragione, di aver subito perdite ».

Il Ministro
VANONI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se nel programma decennale in elaborazione per le opere pubbliche del Mezzogiorno saranno — tra gli altri compresi — per quanto riguarda la Calabria, gli acquedotti del Tacina, del Lese, di Rossano Corigliano e di Amendolara ed Uniti, acquedotti che rispondono ad antiche aspirazioni e bisogni vivamente sentiti delle popolazioni interessate, e per i quali tante richieste sono state avanzate in ogni tempo al Governo, e specie in questo ultimo periodo da parte dei parlamentari della Calabria ». (2498).

RISPOSTA. — « Allo stato della legislazione non è possibile dare una risposta esplicita e conclusiva in ordine alla richiesta formulata, di includere, cioè nel programma decennale delle opere pubbliche straordinarie del Mezzogiorno la costruzione degli acquedotti del

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

Tacina, del Lese, di Rossano Corigliano e di Amendolara ed Uniti.

« È noto infatti che il disegno di legge sulla Cassa del Mezzogiorno si trova ancora all'esame del Parlamento e pertanto non riesce possibile dare una assicurazione come quella che viene richiesta, date le modificazioni subite dal disegno di legge in parola e quelle che potrà subire fino al momento della sua definitiva emanazione.

« Non sarà, peraltro, in nessun modo trascurato da questo Ministero il problema prospettato, che riducesi ad un problema di finanziamento, naturalmente nei limiti delle disponibilità dei fondi che verranno eventualmente assegnati per tal genere di opere e comparativamente alle necessità che sono state e che saranno prospettate da altre regioni dell'Italia meridionale ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GATTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché sia dato corso alla abolizione del ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziaria nei termini previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, considerato che gran parte delle domande per il trasferimento degli aiutanti nel ruolo dei cancellieri giace ancora presso gli uffici periferici, mentre è prossimo a maturare il periodo di tempo assegnato dalla legge per la decisione degli organi competenti sulle istanze in argomento ». (2933).

RISPOSTA. — « Si informa che tutte le Corti di appello hanno trasmesse a questo Ministero, con il parere prescritto della Commissione di vigilanza, le istanze degli aiutanti di cancelleria che intendono passare nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

« La Commissione centrale di scrutinio da tempo ha iniziato i lavori relativi, il cui espletamento si prevede prossimo ».

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non creda equo consentire agli agenti ferroviari, del ramo esecutivo, dichiarati inabili in conseguenza di accidenti bellici con la eccezionale conservazione in servizio, lo sviluppo della carriera o il cambio di qualifica col conseguente passaggio agli uffici ». (2904).

RISPOSTA. — « Il criterio seguito dall'Amministrazione ferroviaria in materia di conservazione in servizio degli agenti divenuti fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica, è quello di utilizzare gli interessati in mansioni per le quali siano stati ritenuti idonei, senza tuttavia cambiare le rispettive qualifiche; ciò in vista dei benefici non indifferenti che già derivano ai predetti dalla conservazione in parola, tenuto presente che in via normale essi dovrebbero invece essere esonerati dal servizio per inidoneità fisica.

« Per quanto concerne la prospettata opportunità di ammettere il cambio di qualifica con altra per la quale sussista la idoneità fisica e di consentire conseguentemente l'ulteriore sviluppo di carriera almeno nei confronti degli agenti divenuti inidonei per cause belliche, si fa notare che la questione non ha mancato di richiamare l'attenzione anche della prefata Amministrazione ed è tuttora in corso di esame ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

GRILLI E INVERNIZZI GABRIELE. — *Ai Ministri degli affari esteri, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se nello accordo stipulato con la Confederazione elvetica, circa l'invaso della Valle di Lei in comune di Piuro (Sondrio) e la concessione di uso delle acque del Reno di Lei per la produzione di energia elettrica, si sono salvaguardati i diritti dello Stato italiano e dei comuni rivieraschi, ai quali, secondo il testo unico sulle acque pubbliche dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, dal concessionario sono dovuti:

a) allo Stato, un canone annuo per ogni cavallo dinamico installato;

b) ai comuni, un sovracanone annuo per ogni cavallo dinamico installato e una riserva di energia fino al massimo di un decimo di quella prodotta ». (1409).

RISPOSTA. — « Con riferimento a quanto già comunicato dal Ministro dei lavori pubblici sulla questione, questo Ministero non ha particolari elementi di risposta da fornire.

« Si può, però, assicurare che l'Amministrazione finanziaria non mancherà di dare ogni collaborazione allo scopo di salvaguardare nel modo migliore i diritti dello Stato italiano ed in particolare delle popolazioni della Valle di Lei ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

LOZZA E TORRETTA. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per sapere se non siano d'avviso che al personale avventizio e di ruolo di gruppo C — delle Amministrazioni centrali e periferiche dei Ministeri del tesoro e delle finanze — fornito di diploma di abilitazione magistrale o di quello di geometra debba essere concesso di partecipare ai concorsi di gruppo B dell'Amministrazione finanziaria ». (2720).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

« L'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, mentre riconosce utile qualunque diploma di scuola media superiore per l'ammissione ai concorsi di gruppo B della pubblica amministrazione, lascia, opportunamente, agli ordinamenti delle singole amministrazioni di stabilire quando occorra, a quale specifico corso di studi debbono riferirsi i diplomi in possesso degli aspiranti per l'accesso nei singoli ruoli.

« Circa il diploma magistrale, un generale motivo consigliò in un primo tempo la sua esclusione da qualunque concorso di gruppo B di qualsivoglia amministrazione; e ciò per la necessità di non distrarre gli insegnanti elementari maschi dalla loro particolare missione educativa alla quale essi sono gli unici destinati per la loro speciale preparazione pedagogica.

« L'elemento femminile affollava principalmente, in quel periodo gli istituti magistrali e lo Stato, per la necessità consigliata da ovvie ragioni, di portare a più giuste proporzioni l'elemento maschile, dovette incoraggiare quest'ultimo con borse di studio e con altre facilitazioni per un onere non indifferente.

« Superato col tempo, in parte, questo primo motivo di esclusione, si trattò di esaminare il piano di studi delle scuole magistrali per vedere, nella sostanza, quale preparazione avrebbero presentato gli insegnanti elementari per ricoprire i posti di gruppo B della pubblica amministrazione.

« A questo punto è opportuno far notare che ogni amministrazione, nello stabilire quali titoli di studio debbono essere richiesti per un determinato impiego, si uniforma al principio, costantemente affermato anche dal Ministero della pubblica istruzione, della corrispondenza fra la preparazione scolastica cui il titolo si riferisce e le funzioni proprie dei posti di ruolo messi a concorso; ciò allo scopo di valorizzare nel miglior modo possibile i titoli di studio rilasciati dai diversi corsi di

istruzione secondo il particolare scopo che essi perseguono e di far accedere, ai singoli impieghi statali, quei giovani che, per genere di studi compiuti, diano garanzia di coprire l'ufficio con la necessaria competenza, la quale non deve essere il risultato esclusivo della pratica di servizio, ma anche principalmente della preparazione culturale.

« Nel caso in specie, la preparazione culturale degli insegnanti elementari, come risulta dal loro piano di studio, non si ritiene confacente alle esigenze dei servizi delle finanze e del tesoro: esigenze di natura prettamente tecnica. È sufficiente uno sguardo alle carriere di gruppo B dei predetti Ministeri per sincerarsene: carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza; personale uffici provinciali del tesoro; personale di cassa della tesoreria centrale della zecca e cassa speciale; personale tecnico della zecca; procuratori delle tasse e imposte dirette; personale ispettivo delle imposte di produzione, geometri del catasto e servizi tecnici erariali.

« Non è chi non veda la necessità di collocare nei relativi ruoli elementari i quali, con brevissimo tirocinio pratico reso facile dall'indirizzo già seguito negli anni di studio, possano raggiungere la condizione di conveniente rendimento di cui si debbono giustamente preoccupare le amministrazioni interessate.

« Al riguardo, limitatamente, s'intende, ai servizi in parola, l'insegnante elementare non offre nessuna garanzia.

« Né deve sorprendere il fatto che per l'ammissione a certi uffici degli stessi Ministeri sia, peraltro, titolo valido la maturità classica che non ha nulla di tecnico; questo avviene esclusivamente negli uffici chiamati ad assolvere mansioni eminentemente concettuali, legate all'applicazione delle norme di diritto; occorre riconoscere che i giovani venuti dai licei classici rivelano una facile prestanza nell'acquisire, nell'interpretare ed anche nell'applicare la norma; soprattutto, trattasi, nella quasi totalità, di elementi che, al momento dell'assunzione, hanno già intrapreso gli studi giuridici e stanno per completarli, il che garantisce l'aspettativa della pubblica amministrazione di poterli trasferire, in futuro, nei ruoli del gruppo A, con la preparazione e con l'esperienza accumulata durante la permanenza nel ruolo inferiore.

« Per quanto riguarda, infine, il diploma di geometra si osserva che lo stesso è ammesso, ad esclusione di ogni altro titolo di studio di scuola media superiore, per la carriera di « geometra del Catasto e dei servizi tecnici erariali », mentre non può dare accesso alle

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

altre carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni delle finanze e del tesoro in quanto il corredo di studi del geometra, per il suo specifico indirizzo verso la particolare professione, non offre quelle basi di disciplina amministrativa indispensabili per i funzionari delle carriere di che trattasi.

« Vale, oltre tutto, considerare la necessità che ai titoli di studio ad indirizzo prettamente tecnico venga conservata la loro naturale destinazione, evitando deviazioni che, mentre si risolvono a scapito del buon rendimento in servizio, frustrano gli sforzi compiuti dal Governo — nel campo dell'istruzione tecnica — per assicurare al Paese l'opera dei tecnici preparati.

« A prescindere da quanto sopra fatto presente, s'informa che è tuttavia in corso di perfezionamento un provvedimento (decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949) per effetto del quale, in via transitoria, per ragioni contingenti e limitatamente ai concorsi riservati ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo banditi dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517 (concorsi sui supplementi 1, 2 e 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174, del 1° agosto 1949), il diploma di abilitazione magistrale e quello di geometra sono ritenuti validi, nei soli confronti del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze, per l'ammissione nelle carriere di gruppo *B* (ad eccezione dei ruoli di gruppo *B* del catasto per i quali è ammesso soltanto il diploma di geometra).

« Comunque, una definitiva modifica delle norme regolamentari surriportate, che consenta l'ammissione ai concorsi nelle carriere dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione finanziaria al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro, in possesso del diploma di abilitazione magistrale e di geometra, potrà essere presa in esame soltanto in occasione della prossima riforma del richiamato regolamento.

« Si assicura che, in sede dell'accennata riforma, la questione prospettata sarà tenuta in evidenza ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

MARZAROTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se e quali provvidenze egli intenda disporre perché siano finalmente portati a termine i lavori della variante

Cavallini, in Val Brenta, lavori che si trascinano con lentezza esasperante, fra continue lamentele e gravi ostacoli alla viabilità su quella arteria importante che collega Padova a Trento ». (3011).

RISPOSTA. — « Il termine utile per ultimare i lavori relativi alla costruzione del 4° lotto della variante Cavallini è stato fissato in 12 mesi e perciò viene a scadere entro la data del 24 dicembre 1950.

« Effettivamente l'avanzamento dei lavori non è proporzionato al tempo trascorso, però è da tener conto della fase iniziale organizzativa della impresa e della passata stagione invernale che ha limitato lo sviluppo dei lavori. Per tali motivi il ritardo lamentato può trovare anche una qualche giustificazione. D'altra parte l'urgenza dei termini fissati per dare ultimati i lavori entro il 24 dicembre 1950, potrà consigliare l'impresa aggiudicataria ad accelerare l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

« Comunque gli uffici competenti di questo Ministero, sono stati avvisati di curare che i lavori di che trattasi siano ultimati entro gli anzidetti termini contrattuali ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene il caso di esaminare la possibilità di istituire una fermata di qualche treno nella località Rivotorto di Assisi sulla linea Foligno-Perugia, dove esiste un Santuario francescano, mèta di continui pellegrinaggi.

« L'affluenza dei pellegrini sarebbe ancora maggiore se si potesse istituire tale fermata data la vicinanza della ferrovia la quale dista 500 metri dal Santuario.

« Si fa presente che da diverso tempo è stata avanzata la richiesta al Compartimento di Ancona, il quale, dietro versamento di lire 20 mila per l'esame della domanda, rispose negativamente per il fatto che occorrerebbe sostenere una spesa di un milione per tale fermata.

« Si fa notare che sulla linea Roma-Ancona, per esempio esistono fermate in località di minore importanza, mentre questa, se attuata, vedrebbe oltre che una affluenza di pellegrini, anche un aumento del traffico merci, data l'importanza delle frazioni Viale e Castelnuovo di Assisi, che verrebbero ad usufruire di tale fermata ». (2827).

RISPOSTA. — « La questione relativa all'istituzione di una fermata per servizio viaggiatori in località Rivotorto è stata attentamente

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

esaminata. In merito alla mancata istituzione di detta fermata si è avuto già occasione di riferire come, di fronte ad una spesa d'impianto di circa un milione di lire e ad una spesa annua altrettanto notevole di esercizio, si avrebbe un movimento di viaggiatori assolutamente esiguo (forse 10 al giorno) e tale comunque da non compensare neanche in minima parte la spesa suaccennata, tanto più che detti viaggiatori verrebbero in definitiva sottratti alle stazioni attigue di Cannara e di Assisi. Si aggiunge che la zona è servita da comodi mezzi automobilistici che, attraversando i centri abitati, sono, come nel caso presente, preferiti dal pubblico.

« Circa l'accento fatto al traffico merci, si fa presente che se non è possibile prendere in considerazione l'istituzione di una semplice fermata per servizio viaggiatori, a maggior ragione non può pensarsi all'impianto di uno scalo merci in detta località, sia per le spese derivanti dall'esecuzione dei lavori, sia per le spese di personale che non troverebbero alcun corrispettivo adeguato nel presumibile movimento delle merci.

« S'informa, infine, che il versamento di lire 20.000 di cui è cenno costituisce un deposito cauzionale che viene sempre richiesto per gli studi di questioni del genere; deposito che viene poi restituito salvo trattenuta delle spese sostenute al riguardo ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

PALLENZONA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritiene che la concessione del prolungamento fino a Genova, della linea automobilistica Avosso-Casella, danneggi la ferrovia concessa Casella-Genova, gestita dallo Stato; se non ritiene, invece, che l'esercizio della preferenzialità stabilita dall'articolo 5 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, possa giovare meglio al progettato perfezionamento della ferrovia ed alla migliore armonizzazione di orari e di tariffe a favore delle popolazioni interessate ». (2840).

RISPOSTA. — « Fin dal 1938 venne riconosciuta la necessità di istituire un servizio di gran turismo estivo Avosso-Casella-Genova, che fu affidato in esercizio all'Impresa Ban-cherò. Successivamente il servizio stesso, in relazione a nuove accertate esigenze di traffico dipendenti anche dagli eventi bellici, venne trasformato in linea ordinaria e gestito con due coppie di corse giornaliere.

« L'intera situazione delle comunicazioni della Valle Scrivia con Genova venne ancora

riesaminata dall'Amministrazione allorché la ferrovia, temporaneamente sospesa per lavori di manutenzione e riattamento dell'armamento, fu riaperta all'esercizio, ma in quella sede si è dovuta confermare la pubblica utilità della suddetta linea automobilistica. A salvaguardia, però, degli interessi della ferrovia, la Gestione commissariale governativa della ferrovia stessa ha provveduto a stipulare, d'accordo, con l'Ispettorato compartimentale per la motorizzazione civile per la Liguria, un'apposita convenzione con l'Impresa Bancherò, la quale dovrà corrispondere alla predetta gestione una compartecipazione forfetaria di lire 860.000 annue.

« Inoltre, analoga compartecipazione annua di lire 50.000 è stata imposta anche all'Impresa Callero, concessionaria dell'autoservizio Montoggio-Genova (via Camionale) che interferisce per un piccolo tratto con la ferrovia.

« Si ritiene che con detta sistemazione siano stati convenientemente tutelati sia gli interessi della ferrovia che quelli del pubblico.

« Per quanto concerne poi il titolo di preferenza richiamato, deve essere presente che l'articolo 5 della legge organica sulle autolinee n. 1822 del 28 settembre 1939, stabilisce che i concessionari di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, hanno un diritto di preferenza per le concessioni definitive o provvisorie di autolinee di « nuova istituzione », quando queste siano concorrenti o costituiscono un'importante e diretta integrazione di servizi ad impianti fissi; tale circostanza non ricorre nel caso in esame trattandosi di autolinee già in esercizio da molti anni.

« Il titolo di preferenza potrà invece essere esercitato dalla ferrovia Genova-Casella, in base al successivo articolo 6 della citata legge, allorché si addiverrà alla concessione definitiva del servizio automobilistico ».

Il Ministro
D'ARAGONA.

POLANO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali difficoltà siano sorte intorno alla progettata costruzione della stazione marittima nel porto di Olbia che si era data ormai per certa; e se sia proposito degli onorevoli Ministri di definire sollecitamente la pratica per tale costruzione, assicurando lo stanziamento di 200 milioni di lire per essa previsti ». (2779).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

RISPOSTA. — « La questione relativa alla costruzione della nuova stazione marittima di Olbia, che dovrebbe sorgere sul molo vecchio del porto interno, fu esaminata in una riunione tenutasi presso il Ministero della marina mercantile il 2 maggio del corrente anno e in seguito ai risultati della discussione avvenuta, il predetto Ministero interessò quello dei lavori pubblici perché provvedesse a finanziare i seguenti lavori preliminari aventi relazione con la costruzione della stazione suddetta:

1°) allargamento (da metri 60 a metri 80) del canale di accesso al porto interno di Olbia;
2°) eliminazione della secca della « Terraccia »;

3°) allargamento del molo vecchio;

4°) rialzamento del piano di banchina.

« Nell'occasione il Ministero dei lavori pubblici fu interessato a studiare una conveniente soluzione per quanto riguarda:

a) ubicazione dei binari ferroviari per il servizio dei treni viaggiatori e dei carri merci;

b) sistemazione dei piazzali per il transito dei passeggeri e dei veicoli;

c) sistemazione dei locali della stazione marittima in relazione ai servizi connessi con il funzionamento della stazione stessa.

« Poiché peraltro la diversa ubicazione da assegnare al ricostruendo edificio comportava una sostanziale modifica al vigente piano regolatore di tale approdo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame è stata sottoposta la questione, ha espresso il parere che sulla proposta modifica debba preventivamente pronunciarsi l'apposita Commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali.

« Dopo che la detta Commissione avrà fatto conoscere le proprie conclusioni sulla definitiva ubicazione da assegnare all'edificio per la sua migliore utilizzazione, si dovrà, eventualmente, provvedere alla rielaborazione del progetto in parola ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*

TAMBRONI.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non intenda intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per sollecitare l'assegnazione del mutuo richiesto fin dal 5 dicembre 1949 dal comune di Oruno (provincia di Nuoro) per la costruzione delle fognature di cui questo centro di 6000 abitanti è completamente sprovvisto. Detto comune è

stato già ammesso dal Ministero dei lavori pubblici a beneficiare per tale opera della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (2978).

RISPOSTA. — « Non è esatto che i lavori di costruzione delle fognature del comune di Oruno (Nuoro) siano stati ammessi per il corrente esercizio finanziario ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, dato che i fondi assegnati, assai limitati in confronto alle numerose richieste pervenute, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili.

« La richiesta avanzata dal detto comune sarà tuttavia tenuta presente in occasione della formazione dei prossimi programmi esecutivi.

« In considerazione di quanto sopra non è per il momento possibile alcun intervento di questo Ministero presso la Cassa depositi e prestiti per sollecitare la concessione del mutuo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

REALI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) durante l'esercizio finanziario 1950-51, sarà incluso nell'elenco dei comuni che fruiranno delle disposizioni dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (modificante l'articolo 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261) avendo il suddetto comune presentato al Ministero, in data 13 aprile 1950, la domanda di fruire delle disposizioni di cui sopra per la costruzione di case a carattere popolare per i senzatetto, distrutte dalla guerra ». (2963).

RISPOSTA. — « È stata presa particolare nota della domanda del 13 aprile 1950 con cui il comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) chiede che a' termini dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, vengano costruiti in quel comune alloggi per il ricovero di 57 famiglie senzatetto.

« La domanda stessa sarà tenuta presente, assieme alle altre analoghe di numerosi altri centri sinistrati dalla guerra in sede di ripartizione della somma disponibile sull'apposito capitolo di bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1950-51 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RESCIGNO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno — stanti l'apposito rinvio delle prove scritte dei

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

concorsi di gruppo nell'Amministrazione finanziaria, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 1° agosto 1949 ed il bando di numerosi altri concorsi dello stesso gruppo pubblicati nei supplementi 1, 2, 3 e 4 della *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1950 — promuovere con la necessaria sollecitudine il giusto provvedimento di ammissione ai predetti concorsi dei candidati forniti di abilitazione magistrale e di abilitazione tecnica per geometri, e ciò in analogia di quanto praticato nelle altre Amministrazioni statali ». (2838).

RISPOSTA. — « L'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, mentre riconosce utile qualunque diploma di scuola media superiore per l'ammissione ai concorsi di gruppo B della pubblica amministrazione, lascia, opportunamente, agli ordinamenti delle singole amministrazioni di stabilire quando occorra, a quale specifico corso di studi debbono riferirsi i diplomi in possesso degli aspiranti per l'accesso nei singoli ruoli.

« Circa il diploma magistrale, un generale motivo consigliò in un primo tempo la sua esclusione da qualunque concorso di gruppo B di qualsivoglia amministrazione, e ciò per la necessità di non distrarre gli insegnanti elementari maschi dalla loro particolare missione educativa alla quale essi sono gli unici destinati per la loro speciale preparazione pedagogica.

« L'elemento femminile affollava principalmente, in quel periodo gli istituti magistrali e lo Stato, per la necessità consigliata da ovvie ragioni, di portare a più giuste proporzioni l'elemento maschile, dovette incoraggiare quest'ultimo con borse di studio e con altre facilitazioni per un onere non indifferente.

« Superato col tempo, in parte, questo primo motivo di esclusione, si trattò di esaminare il piano di studi delle scuole magistrali per vedere, nella sostanza, quale preparazione avrebbero presentato gli insegnanti elementari per ricoprire i posti di gruppo B della pubblica amministrazione.

« A questo punto è opportuno far notare che ogni amministrazione, nello stabilire quali titoli di studio debbono essere richiesti per un determinato impiego, si uniforma al principio, costantemente affermato anche dal Ministero della pubblica istruzione, della corrispondenza fra la preparazione scolastica cui il titolo si riferisce e le funzioni proprie dei posti di ruolo messi a concorso; ciò allo scopo di valorizzare nel miglior modo possibile i

titoli di studio rilasciati dai diversi corsi di istruzione secondo il particolare scopo che essi perseguono e di far accedere, ai singoli impieghi statali, quei giovani che, per genere di studi compiuti, diano garanzia di coprire l'ufficio con la necessaria competenza, la quale non deve essere il risultato esclusivo della pratica di servizio, ma anche principalmente della preparazione culturale.

« Nel caso in ispecie, la preparazione culturale degli insegnanti elementari, come risulta dal loro piano di studio, non si ritiene confacente alle esigenze dei servizi delle finanze e del tesoro; esigenze di natura prettamente tecnica. È sufficiente uno sguardo alle carriere di gruppo B dei predetti Ministeri per sincerarsene: carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza; personale negli uffici provinciali del Tesoro; personale di cassa della Tesoreria centrale della Zecca e Cassa speciale; personale tecnico della Zecca; procuratori delle tasse e imposte dirette; personale ispettivo e contabile delle dogane; periti elettrotecnici delle imposte di produzione; geometri del catasto e servizi tecnici erariali.

« Non è chi non veda la necessità di collocare nei relativi ruoli elementi i quali, con brevissimo tirocinio pratico reso facile dall'indirizzo già seguito negli anni di studio, possano raggiungere la condizione di conveniente rendimento di cui si debbono giustamente preoccupare le amministrazioni interessate.

« Al riguardo, limitatamente, s'intende, ai servizi in parola, l'insegnante elementare non offre nessuna garanzia.

« Né deve sorprendere il fatto che per l'ammissione a certi uffici degli stessi Ministeri sia, peraltro, titolo valido la maturità classica che non ha nulla di tecnico; questo avviene esclusivamente negli uffici chiamati ad assolvere mansioni eminentemente concettuali, legate all'applicazione delle norme di diritto; occorre riconoscere che i giovani venuti dai licei classici rivelano una facile prestanza nell'acquisire, nell'interpretare ed anche nell'applicare la norma; soprattutto, trattasi, nella quasi totalità, di elementi che, al momento dell'assunzione, hanno già intrapreso gli studi giuridici e stanno per completarli, il che garantisce l'aspettativa della pubblica amministrazione di poterli trasferire, in futuro, nei ruoli di gruppo A, con la preparazione e con l'esperienza accumulate durante la permanenza nel ruolo inferiore.

« Per quanto riguarda, infine, il diploma di geometra si osserva che lo stesso è am-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

messo, ad esclusione di ogni altro titolo di studio di scuola media superiore, per la carriera di « geometra del catasto e dei servizi tecnici erariali », mentre non può dare accesso alle altre carriere di gruppo *B* delle amministrazioni delle finanze e del tesoro in quanto il corredo di studi del geometra, per il suo specifico indirizzo verso la particolare professione, non offre quelle basi di disciplina amministrativa indispensabili per i funzionari delle carriere di che trattasi.

« Vale, oltre tutto, considerare la necessità che ai titoli di studio ad indirizzo prettamente tecnico venga conservata la loro naturale destinazione, evitando deviazioni che, mentre si risolvono a scapito del buon rendimento in servizio, frustrano gli sforzi compiuti dal Governo — nel campo dell'istruzione tecnica — per assicurare al paese l'opera dei tecnici preparati.

« A prescindere di quanto sopra fatto presente s'informa che è tuttavia in corso di perfezionamento un provvedimento decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949) per effetto del quale, in via transitoria, per ragioni contingenti e limitatamente ai concorsi riservati ai dipendenti statali di ruolo e non di ruolo banditi dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 dicembre 1947, n. 1517 (concorsi sui supplementi 1, 2 e 3 alla *Gazzetta Ufficiale* 174 del 1° agosto 1949), il diploma di abilitazione magistrale e quello di geometra sono ritenuti validi, nei soli confronti del personale di ruolo e non di ruolo dipendenti dal Ministero delle finanze, per l'ammissione nelle carriere di gruppo *B* (ad eccezione dei ruoli di gruppo *B* del catasto per i quali è ammesso soltanto il diploma di geometra).

« Comunque una definitiva modifica delle norme regolamentari surriportate che consenta l'ammissione ai concorsi nelle carriere dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione finanziaria al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e da quello del tesoro in possesso del diploma di abilitazione magistrale e di geometra, potrà essere presa in esame soltanto in occasione della prossima riforma del richiamato regolamento.

« Si assicura che, in sede dell'accennata riforma, la questione prospettata sarà tenuta in evidenza ».

Il Ministro
VANONI.

RICCIO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intende, data la gravissima crisi del vino che ha completamente distrutta l'economia dell'isola di Ischia, disporre l'esenzione delle imposte fondiari e modificare la legge relativa al dazio consumo, applicando l'imposta in proporzione della gradazione alcoolica ». (1905).

RISPOSTA. — « Le imposte fondiari vengono applicate, con le aliquote stabilite per l'intero territorio nazionale, sugli estimi risultanti dalla revisione generale disposta dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, i quali sono determinati in base alla quantità annua media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produzione, riferita ad un periodo di anni sufficiente per tener conto delle vicende della produzione stessa e valutata in base alla media dei prezzi correnti nel periodo 1937-40.

« Detti estimi, che sono stati rivalutati col coefficiente 12, in rapporto alla svalutazione della moneta, per effetto del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, possono essere variati, in aumento o, in diminuzione, nei casi previsti dall'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572.

« Nei casi, poi, che per parziali infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione finanziaria può concedere una moderazione dell'imposta fondiaria dell'anno.

« Ciò premesso, si osserva che l'accennata crisi vinicola non può dar luogo a moderazione dell'imposta fondiaria o a moderazione dell'estimo, in quanto le cause che la determinano non rientrano fra quelle contemplate dalle disposizioni legislative. Tale crisi, infatti, non deriva da una diminuzione del prodotto, ma piuttosto dalla contingente situazione economica del mercato e particolarmente dalla diminuita esportazione e dall'immissione al consumo di vini artificiali da parte di fabbriche sorte durante la guerra e rimaste in efficienza.

« Si ricordi che il sistema catastale, attualmente vigente in Italia, non mira all'accertamento del reddito effettivo, ma del reddito « medio » e quindi non può tener conto di variazioni puramente temporanee del reddito stesso.

« Il fenomeno, comunque, non si limita all'isola d'Ischia, ma ha carattere generale, e, perciò, non è assolutamente possibile promuovere un provvedimento legislativo di esen-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

zione dalle imposte fondiari per i produttori vinicoli dell'isola suddetta, in quanto analogo provvedimento verrebbe certamente invocato, non solo dai produttori vinicoli delle altre zone del territorio nazionale — nel quale circa 4.500.000 ettari, pari a quasi un sesto dell'intera superficie produttiva, sono destinati alla coltivazione, specializzata e promiscua, della vite — ma anche dai produttori degli altri settori agricoli, che non sono stati risparmiati dall'accennata crisi.

« Siffatto provvedimento, qualora in estrema ipotesi venisse adottato, porterebbe, com'è ovvio, alla soppressione pressoché totale dell'imposta sui terreni e ciò, se per lo Stato costituirebbe un danno non indifferente, per gli enti locali rappresenterebbe una perdita gravissima in quanto verrebbe meno ad essi il principale cospite d'entrata, costituito dal gettito della sovrimposta fondiaria.

« Solo allorché si sarà verificata una certa stabilità nei prezzi dei prodotti agricoli, potrà disporsi una nuova revisione generale degli estimi, per riportare questi alla media dei prezzi correnti ed eliminare le eventuali spequazioni che, tra i diversi prodotti agricoli, possano essersi determinate, successivamente alla revisione generale degli estimi dei terreni.

« Si ritiene di dover far rilevare che per quanto riguarda l'applicazione delle imposte fondiari, i redditi imponibili attuali sono quelli determinati a seguito della revisione generali degli estimi (disposta col regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 e riferita al triennio 1937-39), moltiplicati per 12 (per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356).

« Nello stabilire il predetto coefficiente 12 di rivalutazione fiscale degli imponibili furono tenuti per base i risultati di una indagine compiuta per accertare il livello medio dei redditi dell'anno 1946 rispetto agli imponibili (questi ultimi riferiti, come si è detto, al triennio 1937-39):

« Dai risultati dell'indagine predetta si rilevò che il rapporto di aumento (1946:1937-39) dei redditi è estremamente vario, ed in genere compreso fra 18 ed 80 (fra 60 ed 80 per i vigneti in particolare), con una media generale di circa 35. In considerazione della estrema variabilità dell'anzidetto rapporto, si propose di prendere a base dei provvedimenti di rivalutazione degli imponibili, un rapporto medio di 30 (in luogo del 35 accertato). Al rapporto medio 30 corrispondeva un coefficiente 15 di rivalutazione fiscale degli imponibili.

« Però, invece del coefficiente 15 proposto dagli organi tecnici, il legislatore adottò (col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, avanti citato) il coefficiente 12.

« Gli imponibili attuali (estimi 1937-39 moltiplicati per 12) non possono considerarsi pertanto eccessivi nemmeno nei riguardi dei vigneti, il cui reddito attuale medio si assume di circa 30 volte quello anteguerra.

« È inoltre da osservare che già nel preesistente e lontano regime daziario la tassazione del vino non si poté mai effettuare in base alla gradazione alcoolica, sia in considerazione delle gravi difficoltà d'ordine tecnico connesse all'accertamento, caso per caso, di detta gradazione, sia nella considerazione che la gradazione alcoolica nemmeno costituisce l'elemento unico, valido a determinare il pregio e il valore commerciale dei prodotti, essendo risaputo che molti vini, di non elevata gradazione, per particolari caratteristiche di gusto, di colore, di aroma (ad esempio i vini toscani) hanno un valore, se non superiore, per lo meno uguale a quelli di alta gradazione (come i vini pugliesi).

« Per le stesse ragioni, in regime d'imposta di consumo, attuato col regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141 e poscia disciplinato nel vigente testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, fu necessario regolare la tassazione del vino senza riguardo alla gradazione alcoolica.

« Come vedesi non da oggi si è agitato il problema della tassazione del vino secondo un sistema rigorosamente aderente al valore od alla gradazione, mai però la legge ha potuto attuare una siffatta aspirazione per le anzidette ragioni di ordine pratico che ancora oggi non permettono di assentire alla proposta formulata.

« È noto, infatti, che l'applicazione delle tariffe specifiche ben si addice ai periodi di assetto economico in cui i prezzi sono caratterizzati da una scarsa variabilità. Intervenute in seguito le grandi oscillazioni dei prezzi nel periodo bellico e post-bellico, fu ritenuto opportuno abbandonare per alcuni generi la tariffa specifica ed istituire la tassazione *ad valorem*, che assicura la stabilità all'incidenza effettiva del tributo.

« Tale innovazione, attuata nel 1945, non fu però estesa ad alcune voci (fra le quali il vino) che, per motivi tecnici ben determinati, mal si prestano alla tassazione in base al valore: ecco sorgere da tale situazione la necessità di ristabilire, sia pure in parte, con l'avvicinamento delle tariffe al mutato livello mo-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

netario, l'equilibrio primitivo dell'imposizione.

« A tale necessità si ispira la proposta contenuta nel disegno di legge in materia di finanza locale presentato al Senato il 15 novembre 1949, e tuttora all'esame del Parlamento, il cui articolo 9 propone di elevare a lire 1500 la tariffa massima di lire 50 per ettolitro, fissata nel 1931, reintroducendo la discriminazione per classi di comuni, allora prevista, e unificando il trattamento dei vini comuni per ovviare ai molteplici e gravi inconvenienti fiscali ed economici che attualmente si verificano.

« Giova, però, far rilevare che in concreto le esigenze di carattere tributario sopra accennato sono state temperate dalla considerazione della particolare situazione del settore vinicolo e dell'importanza che riveste questo per l'economia nazionale.

« È anche da tener presente che il livello massimo dell'imposta di consumo sul vino attualmente vigente (lire 800 per ettolitro) viene di fatto superato dalla generalità dei comuni, autorizzati dalla commissione centrale per la finanza locale ad applicare tariffe superiori al fine di conseguire il pareggio del bilancio.

« In molti casi, pertanto, l'aumento proposto col disegno in parola assorbirà le supercontribuzioni già in atto e non determinerà un aggravio effettivo nell'imposizione globale. Né è da escludere l'ipotesi che il complesso dei provvedimenti proposti per l'assestamento delle finanze locali arrechi un sensibile beneficio alla situazione di bilancio dei comuni, causando minori necessità di ricorso alle sovrimposizioni sui consumi e dando luogo in ultima analisi ad una diminuzione del carico complessivo gravante i consumatori.

« È quindi da ritenere che le norme in parola rappresentino un elemento favorevole alla ripresa del particolare settore; comunque, si ripete, sulle proposte governative dovranno decidere le Commissioni e le Assemblee delle due Camere.

« Si ricorda, infine, che allo scopo di attenuare i danni della crisi vinicola — le cui conseguenze sull'economia dell'isola d'Ischia preoccupano giustamente — si è addivenuti, dopo attento studio dei riflessi che la questione involge nel campo della produzione e del commercio degli spiriti, all'emanazione del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, le cui disposizioni sono intese a promuovere un più largo uso dell'alcool di vino mediante opportune modifiche nel campo dell'imposta sugli spiriti.

« È auspicabile che tali misure siano realmente di sollievo allo stato di disagio che travaglia il particolare settore, per quanto debbasi rilevare che esse da sole non possano risolvere del tutto la crisi in parola, dovuta anche a circostanze varie, come le frodi e le sofisticazioni, la cui repressione esula² peraltro dal campo tributario ».

Il Ministro
VANONI.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno di concedere l'esenzione delle tasse di trasferimento nelle permuta di terreni (dell'estensione di metri quadrati di lire 5 mila) fino al valore di lire 250 mila che corrisponderebbe a quello di lire 5 mila previsto dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, rivalutato da 1 a 50 volte, media della svalutazione della lira.

« Ciò per venire incontro alla media e piccola proprietà nelle zone di « vecchia coltura », in cui l'uso di mezzi meccanici è indispensabile per il progredire di esse ». (2820).

RISPOSTA. — « A norma di quanto disposto dall'articolo 23, allegato C, alla vigente legge del Registro, gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria dell'una o dell'altra parte contraente, qualora l'immobile da permutarsi non superi lire 5 mila, godono della registrazione gratuita.

« Tenuto conto del fine pratico e sociale cui tende la norma di favore, nonché del mutato valore della moneta, la proposta formulata di elevare, cioè, tale valore, a 250 mila lire non può non trovare favorevole l'Amministrazione finanziaria.

« Questo Ministero si riserva pertanto di esaminare, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, l'opportunità di promuovere apposito provvedimento di legge nei sensi di cui sopra, ovvero di inserire con apposito emendamento la norma proposta nel complesso delle norme che regolano la riforma fondiaria ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

SCHIRATTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere i motivi per i quali, mentre da un canto il Governo viene incontro ai tenutari di stazioni taurine attraverso la concessione di contributi previsti dal decreto legislativo 3 maggio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

1948, n. 678 — e ciò allo scopo di incrementare la produzione zootecnica, in quanto è noto che l'esercizio di esse è passivo — d'altro canto colpisce i tenutari di dette stazioni attraverso l'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, per i redditi derivanti dall'esercizio di dette stazioni, redditi che vengono, altresì, colpiti dalla tassa di famiglia da parte delle Amministrazioni comunali.

« In tal modo viene ad aversi una doppia tassazione di tali redditi, che sono e dovrebbero rimanere redditi agrari e come tali già compresi nella determinazione delle tariffe catastali ». (2824).

RISPOSTA. — « Gli utili derivanti dalla monta taurina, esercitata nel proprio fondo da un proprietario di fondi, coltivatore diretto, è da considerare che rientrano nelle basi imponibili del reddito agrario — il quale, come è noto, in virtù del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, è determinato con le stesse operazioni stabilite per la formazione degli estimi censuari — sempre quando, però, i tori siano a servizio dei fondi e siano mantenuti coi prodotti di questi e l'attività in parola possa, quindi, considerarsi svolta nel ciclo della normale produzione agraria.

« Ricorrendo le condizioni sopra cennate, l'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* non si rende applicabile, giusta la giurisprudenza che si è venuta ad affermare dinanzi alla Commissione centrale.

« I casi prospettati lasciano, pertanto, supporre la non sussistenza delle ripetute condizioni e cioè che le stazioni di monta taurina, o non siano esercitate da chi è proprietario o possessore del fondo, o che l'esercizio di essa, esorbitando i limiti della potenzialità del fondo, assuma la natura di una vera e propria industria, giustificando così la tassazione agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (categ. *B*) del reddito relativo.

« Resta in tal modo escluso che lo stesso reddito possa essere soggetto, tanto al tributo mobiliare ordinario, quanto alla imposta sul reddito agrario ».

Il Ministro delle finanze.
VANONI.

SCIAUDONE. — *Ai Ministri dell'Africa Italiana e delle finanze.* — « Per conoscere:

1°) se sia loro noto che i bagagli e le masserizie trasportati in Italia dai connazionali rimpatriati coi piroscafi *Auriga*, *Genova* e *San Giorgio* dall'Eritrea sono tuttora giacenti nelle dogane e per buona parte anzi sequestrati dagli uffici doganali in quanto questi

— asserendo di non avere altre disposizioni al riguardo — richiedono l'integrale pagamento dei normali diritti doganali;

2°) se non ritengano doveroso ed urgente ordinare agli uffici anzidetti di esentare da ogni e qualsiasi tassa, come da ogni e qualsiasi formalità — con effetto immediato — il bagaglio, le masserizie, gli strumenti di lavoro e quanto comunque gli italiani rimpatriati abbiano potuto portare in Italia ». (2470).

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva formulata con l'interlocutoria del 12 giugno 1950, si comunica che la dogana di Napoli ha assicurato che la maggior parte dei bagagli sbarcati dai piroscafi *San Giorgio*, *Genova* ed *Auriga* fu, nei giorni immediatamente seguenti allo sbarco, rilasciata in esenzione doganale e spedita a cura dell'Ufficio assistenza del Ministero dell'Africa Italiana ai singoli destinatari.

« Solo una piccola parte di tali bagagli si trova ancora giacente nei magazzini portuali di Napoli, perché il predetto Ufficio non ne ha ancora chiesto lo svincolo.

« Trattasi di bagagli appartenenti a connazionali che, essendo stati avviati in campi profughi, non hanno ancora un recapito definitivo ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

STUANI. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intendono risolvere la questione del pagamento dell'imposta generale entrata sulle annualità cedibili agli enti finanziatori in base alla legge 26 giugno 1949, n. 409, che si riferisce alla costruzione delle case per i senza tetto a pagamento differito.

« Detta questione urge che sia definita in quanto da tre anni ha reso la suddetta legge assolutamente inoperante in mancanza dei necessari finanziamenti ». (2308).

RISPOSTA. — « Si chiede che sia definito d'urgenza il trattamento cui sono soggette, nei riflessi dell'imposta generale sull'entrata, le somme liquidate dallo Stato, ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, per gli appalti in concessione di opere pubbliche a pagamento differito.

« Al riguardo si fa presente che gli Uffici del registro ravvisano nel rapporto come sopra posto in essere fra l'Amministrazione statale concedente e l'ente o l'impresa concessionaria dei lavori le caratteristiche peculiari al

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

rapporto giuridico dell'appalto il cui corrispettivo, rappresentato dalle annualità liquidate a favore del concessionario, rientra nella sfera di applicazione dell'imposta generale sull'entrata per l'intero suo ammontare al lordo dei relativi interessi.

« Nel confermare i suaccennati criteri, il Ministero, con declaratoria del 18 aprile 1950, n. 61632, all'uopo di mettere in grado i concessionari di poter ottenere più facilmente i necessari finanziamenti scontando presso gli Istituti di credito le annualità liquidate per i singoli stati di avanzamento, ha consentito la corresponsione anticipata in unica soluzione dell'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle annualità in questione.

« Senonché è stato fatto rilevare da più parti che in tal modo, il concessionario viene in sostanza ad anticipare un ammontare di imposta che sarebbe dovuto all'Erario ripartito di regola in un trentennio, il che si traduce per lui in un maggior onere.

« Interpellato il Ministero dei lavori pubblici circa l'opportunità di addivenire ad una soluzione che meglio si adegui alla particolare natura delle accennate operazioni economiche, lo scrivente, con nota n. 62104 del 29 maggio 1950, diretta al predetto Dicastero, ha ammesso che, nella ipotesi contemplata dalla citata declaratoria, di pagamento cioè anticipato dell'intero ammontare di imposta, il tributo sia liquidato sulle annualità al netto degli interessi.

« La soluzione adottata, senza vulnerare il principio che siffatte operazioni, per la loro natura, rientrando nella sfera di applicazione del tributo, elimina convenientemente gli ostacoli lamentati con soddisfazione degli interessati ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

TONENGO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere per quale ragione l'Amministrazione dei canali Cavour non ha provveduto, durante l'asciutto dello scorso mese di marzo, allo spurgo delle ghiaie all'imbocco del canale Cavour, a monte e a valle dell'opera di presa di Chivasso, aggravando le spese di manutenzione che dovranno essere sostenute nel prossimo anno e riducendo ancor più la portata utile del canale, con danno alle irrigazioni; per quale ragione la stessa Amministrazione non ha ritenuto di approfittare degli importanti lavori in corso in tale zona, per fare togliere le ghiaie dalle imprese adette ai lavori stessi, con forte economia di

spesa, rispetto all'onere che normalmente deve sostenere l'Amministrazione dei canali Cavour.

« L'Amministrazione dei canali Cavour spende normalmente, per lo spurgo dei canali, circa 600 lire al metro-cubo, recuperandone circa 70, mediante vendita ai privati della ghiaia e della sabbia estratta, e quindi la spesa effettiva è di circa lire 530.

« A tale Amministrazione era stata proposta la esportazione mediante compenso di lire 300 al metro-cubo, trattabili, ma essa ha ricusato, limitandosi a mettere a disposizione il materiale, a cura e a spese delle imprese.

« Queste però hanno trovato più conveniente andare a prendere il materiale nel Po e nell'Orco ». (2471).

RISPOSTA. — « A scioglimento della riserva formulata con l'interlocutoria del 29 maggio 1950, si rimettono i seguenti chiarimenti:

« Lo spurgo delle ghiaie all'imbocco del canale Cavour avviene nella parte a valle dell'opera di presa di Chivasso, durante l'asciutto del mese di marzo. Tale operazione viene effettuata ogni due o tre anni.

« Essa venne eseguita l'ultima volta nel marzo 1949 e si asportarono circa 180 metri cubi di ghiaia distribuiti su di un tratto di canale lungo circa 100 metri e su di una superficie di circa metri quadrati 4000, con uno spessore medio di circa centimetri 4,5, non uniforme. Si tratta perciò di una sistemazione periodica del fondo canale per il ripristino della sezione normale.

« Il non aver asportato durante l'asciutta del marzo 1950 la minima quantità di materiale esistente in canale può aver determinato una diminuzione di sezione, alla portata massima, non maggiore dell'1 per cento, del tutto inapprezzabile e resta quindi esclusa qualsiasi ripercussione dannosa all'irrigazione.

« Lo spurgo delle ghiaie a monte dell'opera di presa non si esegue di regola durante l'asciutta, anche perché subito dopo l'asciutta si presentano molte probabilità di piena nel fiume con relativa ricostituzione dei depositi.

« Questo spurgo avviene al momento opportuno a mezzo di draga di proprietà dell'Amministrazione con trasporto del materiale scavato, parte a rifiuto e parte a rinforzo della soprachiusa costruita sulla diga. Esso è stato eseguito nel periodo 15 aprile 1948 al 30 giugno 1948 e successivamente nel periodo 8 novembre 1948 all'11 dicembre 1948 e nel periodo 16 maggio 1949-28 agosto 1949. Lo scopo del dragaggio è di mantenere una

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

sezione libera di afflusso all'incile sufficiente a convogliare nel canale, nei periodi di magra, tutta l'acqua del fiume, e tale scopo è stato raggiunto negli anni 1948 e 1949, come è stato constatato dagli utenti irrigui che hanno costantemente sorvegliato con inviati *in loco* l'efficienza della derivazione, proprio nei periodi di magra.

« Naturalmente anche in quest'anno sarà fatto quanto sarà necessario per mantenere la sezione libera occorrente, sia mediante il dragaggio di cui si è detto prima e sia, molto più economicamente, quanto possibile, con opportune manovre dello scaricatoré primo.

« Per quanto riguarda il motivo per cui l'Amministrazione generale dei canali Cavour non ha ritenuto di far togliere le ghiaie alle imprese addette ai lavori in corso nella zona, si fa presente che detti lavori in corso per conto della S.I.P. sono stati iniziati nel mese di marzo, e l'Amministrazione predetta non poteva rivolgersi all'impresa locale per uno spurgo del canale, a valle dell'imbocco, che non era necessario e che avrebbe potuto fornire poche decine di metri cubi di ghiaia in confronto delle parecchie centinaia occorrenti per i lavori. In ogni modo l'Amministrazione generale dei canali Cavour poteva cedere i materiali in sito ad un prezzo anche di puro riconoscimento di una lira al metro cubo ma non poteva appaltare improvvisamente e senza autorizzazione il lavoro da eseguire con accuratezza e secondo norme tecniche precise, ad una qualsiasi impresa, tanto più che il lavoro stesso non presentava carattere di urgenza, anzi, non era nemmeno necessario.

« Tuttavia, a una impresa che verbalmente aveva chiesto di usare materiale ghiaioso esistente in canale, è stata offerta, sempre verbalmente, la cessione gratuita di esso col vincolo di rispettare la livelletta del fondo. Tale proposta non è stata accettata perché l'impresa intendeva operare lo scavo del materiale come in un fiume, senza vincoli di quota e dove esso era migliore, cioè anche senza vincoli di sito.

« Quanto al materiale depositato a monte dell'imbocco, è già stato chiarito che il mese di marzo è generalmente il periodo meno opportuno per la sua rimozione.

« Circa la spesa che normalmente sostiene l'Amministrazione generale dei canali Cavour per lo spurgo del canale e il compenso di lire 300 al metro cubo offerto all'Amministrazione stessa per la vendita della ghiaia e della sabbia estratte, si precisa che il costo medio dello spurgo è stato nel 1949-50 di circa lire 682 al metro cubo e il prezzo ricavato nella località del materiale estratto è stato in media di

lire 170 al metro cubo con una differenza al netto di lire 512 al metro cubo.

« Nessuna proposta, oltre quanto detto prima, è stata fatta all'Amministrazione stessa per lo spurgo del canale a monte dell'imbocco, dove si può contare su quantità discrete di materiale dell'ordine di alcune centinaia di metri cubi né all'ufficio di Chivasso né a quello di Torino.

« Se venisse avanzata un'offerta l'Amministrazione generale dei canali Cavour non mancherebbe di prendere le iniziative necessarie per stipulare a trattativa privata con l'impresa il prescritto contratto di appalto, il quale, prima della esecuzione, dovrebbe essere munito della relativa approvazione.

« Naturalmente non si potrà trattare per una incondizionata estrazione di materiale, bensì per un ampliamento della sezione di invito del fiume ».

Il Ministro
VANONI.

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali siano i lavori in progetto o in corso di attuazione a cura del Ministero dei lavori pubblici nel settore degli aeroporti (intercontinentali e minori) ». (2931).

RISPOSTA. — « Questo Ministero è stato soltanto autorizzato alla costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma col sistema a pagamento differito mediante concessione.

« La esecuzione della detta opera verrà per ora limitata ad una sola pista con funzione di sussidiarietà rispetto all'aeroporto di Ciampino.

« Il relativo progetto è in corso di esame presso gli organi consultivi per il prescritto parere ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

VOCINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga giunto il momento di concedere senza limitazione di numero anche ai capistazione di prima classe che hanno prestato ininterrotta opera fino al limite di età e di servizio, una promozione *ad honorem* al grado VI, tanto più che con l'abolizione del grado VII degli uffici si è venuta a creare una grave sperequazione fra gli elementi assunti in servizio con gli stessi titoli e prove di esame.

« La invocata promozione *ad honorem*, mentre non porta alcun aggravio di carattere finanziario, riuscirebbe di ambito premio ad

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 LUGLIO 1950

una meritevole e non numerosa categoria che, con gravi responsabilità e sacrifici, ha dedicato la maggior parte della vita al servizio dell'Amministrazione ferroviaria e dello Stato » (2936).

RISPOSTA. — « Allo scopo di dare un doveroso riconoscimento morale ai dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, particolarmente meritevoli, che, col collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età e di servizio, si venivano a trovare esclusi dalla promozione al grado superiore a causa della ristrettezza del numero dei posti disponibili mentre erano ancora in attività di servizio, con decreto ministeriale 9 giugno 1948, n. 8610, venne disposto il ripristino delle promozioni *ad honorem*.

« Venne precisato che la distinzione onorifica dovesse essere conferita agli agenti che soddisfacessero alle sottoindicate condizioni, nella misura dell'1 per cento del totale dei posti di pianta fissati per i gradi ai quali gli interessati avevano titolo a concorrere secondo quanto previsto dall'allegato G al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato:

collocati in quiescenza per limiti di età e di servizio nell'anno cui si riferiscono le promozioni;

che si fossero distinti per lunghe ed encomiabili prestazioni senza aver potuto conseguire un congruo sviluppo di carriera specialmente per lunga permanenza negli ultimi due gradi;

che avessero riportato la qualifica di « ottimo » nel triennio precedente l'anno di esonero;

che avessero almeno tre anni di anzianità di grado alla data dell'esonero e che fossero

stati riconosciuti meritevoli della promozione dalla commissione di avanzamento.

« Successivamente, con decreto ministeriale 3607 del 16 marzo 1949, onde poter far beneficiare, in maggior misura, delle promozioni onorifiche il personale esecutivo di grado VII, che nella quasi totalità è costituito dai capi stazione di prima classe, la percentuale dell'1 per cento venne elevata al 2 per cento per le promozioni da conferirsi agli agenti esonerati entro il 1948.

« Per effetto di tale disposizione si è di fatto potuta concedere la promozione *ad honorem* a tutto il personale di grado VII, in possesso dei requisiti indicati.

« Sempre per venire incontro alla stessa categoria di personale, si sta ora esaminando la possibilità di estendere anche agli esonerati nell'anno 1949 l'elevamento della detta percentuale al 2 per cento.

« L'accoglimento della richiesta avanzata, di concedere, cioè, la promozione *ad honorem*, senza limitazione di numero a tutti indistintamente i capi stazione di prima classe che, pure essendo stati collocati in quiescenza per raggiunti limiti massimi di età e di servizio possono non trovarsi nelle altre condizioni richieste, verrebbe ad alterare il concetto informatore assunto a base della concessione delle promozioni onorifiche che, si ripete, è quello di premiare gli agenti particolarmente meritevoli esclusi dalla promozione mentre erano in attività di servizio unicamente a causa della ristrettezza del numero dei posti disponibili ».

Il Ministro
D'ARAGONA.